

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUCCALA', BLOISE, FORMICA e VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1968

#### Disciplina del procedimento di formazione delle leggi

ONOREVOLI SENATORI. — È noto come uno dei motivi ricorrenti del dibattito politico derivi dalla constatazione della frattura esistente tra il così detto « Paese legale » ed il « Paese reale », e come un aspetto, tra i più rilevanti, di questa frattura sia costituito dal mancato adeguamento delle strutture giuridico-costituzionali alla nuova realtà della società italiana che si evolve con un processo di accelerazione in progressione geometrica rispetto a quanto non facciano gli organi istituzionali dello Stato.

Il convulso ed affannoso finale della legislatura appena chiusa ha riaperto le critiche, spesso severe, al modo e al grado di funzionalità del Parlamento in relazione alla sempre più ampia attività legislativa che ad esso si richiede.

Si è così ripresentato, come accade ormai da vent'anni, il problema di salvare da morte repentina, conseguente allo scioglimento delle Camere, tutta quell'enorme mole di lavoro che non sia arrivata a divenire legge e che pure rappresenta mesi, anni, di fatiche, di studi, di elaborazioni spesso di grande pregio.

La decadenza, uscita non si sa come e dove, voluta non si sa da chi, divenuta prassi non si comprende rispetto a quali prece-

deni, funge da mannaia per decapitare un corpo vivo di lavori — di cui il Paese non ha contezza — che diviene automaticamente carta da macero.

Eppure non c'era, come non c'è, alcuna norma costituzionale, legislativa o regolamentare che giustifichi una siffatta decapitazione, nè sussistevano, come non sussistono, le condizioni storiche che avevano consentito il sorgere dell'istituto.

Il *pouvoir constituant* nato dalla Rivoluzione francese aveva rivendicato il potere di autoregolamentazione dell'Assemblea legislativa come una delle condizioni inderogabili per l'esercizio della sovranità popolare. Si ricordano le infiammate parole di Siéyès quando ammoniva l'Assemblea che « *se rendroit coupable envers la Nation, autant qu'envers la raison, de se laisser modifier par une autorité étrangère. Elle ne peut connaître que ses règlements* ».

Da questa rivendicazione della potestà regolamentare nacquero i tre noti principî che poi furono recepiti dalle Assemblies europee del XIX secolo:

1) ogni nuova Assemblea parlamentare che si raduna dopo la fine di una legislatura o d'una sessione si costituisce *ex novo*;

2) con il suo costituirsi adotta un proprio regolamento;

3) ogni regolamento ha valore nei limiti di tempo dell'Assemblea che lo ha adottato.

Quando la garanzia d'indipendenza insita nel potere di autoregolamentazione si consolidò, il rigido principio della decadenza dei regolamenti scomparve per essere surrogato dalla decadenza più tenue di quei disegni o progetti di legge non giunti alla approvazione finale entro la fine della legislatura o della sessione. Era un'ultima rivendicazione — spesso strumentalizzata dall'esecutivo a fini tattici per provocare, con la chiusura della sessione, la decadenza di disegni legislativi non graditi — ma che tuttavia trovava una sua ragion d'essere nelle peculiari condizioni storico-politiche del tempo quando il potere legislativo, fragile nella sostanza, era sempre soggetto alle influenze, costituzionali o non, delle monarchie che graziosamente ne consentivano la sopravvivenza.

Con la Costituzione repubblicana il nostro Paese sembrava essersi liberato da ogni incrostazione albertina, tanto che per l'organicità e la continuità dei lavori legislativi, non solo la sessione venne abbandonata, ma la stessa « legislatura » non fu più richiamata come fonte produttiva di effetti giuridici, tra cui quello della decadenza.

La Costituzione ebbe cura di non usare mai — se si eccettua quella che da tutti è considerata una « svista » nell'articolo 135 — il termine in questione, ed il Presidente della Commissione costituzionale onorevole Ruini rilevò che proprio la diversa durata temporale per la Camera e per il Senato comportava il definitivo abbandono degli istituti della « legislatura » e della « sessione ».

Ora se sul piano tecnico-giuridico la decadenza era legata, come effetto da causa, alla sessione o alla legislatura, ne derivava, per logica conseguenza, che, scomparsi questi due istituti, la prima non poteva più sussistere.

Eppure essa ha imperversato ancora, spezzando l'organica continuità del lavoro legislativo, interrompendo l'iter di disegni o

progetti di leggi che erano di interesse fondamentale per lo sviluppo e le aspettative del Paese, e che, ripresentati, dovevano subire dall'inizio, come se nulla fosse stato fatto, il cammino lungo e faticoso delle Commissioni, dei pareri, eccetera mentre risorgevano, specie quando i provvedimenti coinvolgevano pluralità di interessi, resistenze rese più tenaci dalla speranza di una nuova decadenza.

Giuristi e costituzionalisti hanno espresso, come è fatale che accada, opinioni contrastanti sulla materia che è oggetto del nostro disegno di legge.

Si è sostenuto contro il principio della decadenza che nell'ordinamento italiano, alle due Camere è attribuita la qualifica di organi costituzionali dello Stato e quindi ogni loro deliberazione va imputata allo Stato per cui resta valida anche quando si rinnova l'organo che l'ha emanata (Martinez). Altri ritiene che essendo le Camere gli organi attraverso i quali lo Stato manifesta la propria volontà, questa permane al di là delle persone che le compongono e quindi una tale volontà, compiutamente espressa su un disegno o progetto di legge, da una Assemblea, rimane valida perchè questa non solo ha adempiuto, ma ha esaurito il proprio compito (Danese).

Da altri si è obiettato, a favore della decadenza, che questa è una conseguenza ineliminabile derivante dal carattere rappresentativo degli organi legislativi, i quali ad ogni rinnovamento possono esprimere correnti politiche diverse e quindi non debbono essere vincolati a deliberazioni che possono essere in contrasto con i nuovi orientamenti politici espressi dal corpo elettorale.

L'obiezione pur suggestiva da un punto di vista rigorosamente formale, nella sostanza è fonte di equivoci e non tiene conto della realtà politica del Paese, che si riflette identica, con la contemporanea elezione delle due Camere, in ogni singolo ramo del Parlamento.

Orbene se un provvedimento già approvato da una Camera non è rappresentativo della volontà politica che il corpo elettorale ha espresso, l'altra Camera che deve ancora esaminarlo può radicalmente modificarlo o

respingerlo, senza dire che il Capo dello Stato può sempre, facendosi interprete della diversa volontà politica del Paese, rinviare il provvedimento alle Camere per riesame.

Ma più realisticamente c'è da osservare che sui tanti provvedimenti che soggiacciono alla decadenza, la maggior parte è costituita da quell'ordinaria amministrazione della cosa pubblica che, seppure è promanazione di una volontà politica, nella sostanza non ha nulla di qualificante da subire i mutati indirizzi espressi dal corpo elettorale.

Nell'appendice al presente progetto di legge abbiamo elencato tutti i provvedimenti che nella passata legislatura furono approvati da uno dei due rami del Parlamento e che sono decaduti in conseguenza dello scioglimento delle Camere.

Di essi pochissimi hanno un rilievo politico tale da implicare ipoteticamente un eventuale nuovo giudizio conseguente agli indirizzi forniti dal corpo elettorale, giudizio che, come si è detto, può essere fornito dalla Camera che ancora non li ha esaminati; molti attengono alle esigenze di una normale evoluzione della vita del Paese e qualcuno, fin dalla sua proposizione, era di estrema urgenza ed importanza per il rinnovamento delle strutture (basti pensare al progetto già approvato dalla Camera e in corso di inoltrato esame al Senato per la regolamentazione delle controversie di lavoro); i più sono provvedimenti di così normale amministrazione che solo in relazione al nostro sistema costituzionale sono passati per la fase legislativa, ma potevano benissimo essere provvedimenti dell'esecutivo.

Onorevoli colleghi, abbiamo già ricordato le conseguenze che questa singolare prassi ha prodotto nell'ordinato e proficuo lavoro del Parlamento, che non teneva il ritmo del nostro tempo, mentre nuovi e più urgenti problemi si presentavano.

La soluzione che proponiamo ci sembra lineare e semplice e riguarda i gradi più importanti dell'*iter* legislativo, mentre per gli altri gradi — quelli cioè che riguardano proposte in stato di relazione presso una delle due Camere — possono provvedere le auspiccate innovazioni ai regolamenti.

Abbiamo ritenuto che la parte oggetto del presente disegno di legge non fosse disciplinabile sul piano regolamentare per duplice ordine di considerazioni:

a) perchè il regolamento ha solo vigore nell'ambito della Camera che lo ha adottato (*interna corporis*), e quindi il problema non troverebbe soluzione se non presupponendo che anche l'altra Camera adotti la stessa innovazione, il che implicherebbe la sussistenza di una pregiudiziale inammissibile sul piano dell'autonomia di ciascun ramo del Parlamento;

b) perchè la disciplina normativa evita che il potere di autoregolamentazione delle Camere possa riproporre il problema in un solo ramo del Parlamento, sovvertendo così non solo il sistema dell'*iter* legislativo, ma condizionando il regolamento dell'altra Camera che verrebbe a perdere la peculiare caratteristica dell'autonomia.

La legge ordinaria può disciplinare questa parte dell'*iter* legislativo come già accadde in altri Paesi: in Belgio, per esempio, la legge 1° luglio 1893 sancisce che ciascuna Camera è investita dei disegni di legge che siano stati approvati dall'altra Camera anteriormente allo scioglimento. La legge, inoltre, oltre che fonte più qualificante, ha una componente politica che nel caso in esame è palese, che il regolamento non può avere.

Nè la proposta ha implicazioni, a nostro parere, di ordine costituzionali tali da richiedere la straordinaria procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione. Infatti non si tratta di modificare, od aggiornare, o in qualunque modo rivedere la Carta costituzionale che, come è ormai pacifico, nulla ha previsto per la questione che ci interessa.

Il meccanismo di recupero contenuto nel nostro disegno di legge si riferisce a quattro distinte ipotesi:

- 1) disegni e proposte di leggi approvati da una Camera e non trasmessi all'altra;
- 2) disegni e proposte di leggi approvati da una Camera e trasmessi all'altra con messaggio;

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3) disegni e proposte di leggi approvati da una Camera e in stato di relazione presso l'altra;

4) disegni e proposte di leggi approvati ed inviati da una Camera all'altra per modifiche.

Per ciascuna di queste quattro ipotesi l'*iter* continua secondo le norme regolamentari, rimuovendo le fasi intermedie per quelle che già abbiano avuto un inizio di trattazione nella seconda fase e ciò al fine di non interferire legislativamente nella trattazione per relazione.

Onorevoli senatori, il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame oltre che rispondere alle esigenze di funzionalità del Parlamento, rappresenta, a nostro giudizio, un primo doveroso atto di quel rinnovamento dello Stato che il Paese si attende dai nostri lavori, perchè esso si adegui, nelle sue varie e multiformi articolazioni, all'evoluzione della nostra società, molto più avanzata, e quindi molto più viva, di quanto non siano le strutture politico-istituzionali che dovrebbero governarla e guidarla, mentre spesso la impastoiano e qualche volta la coartano.

## APPENDICE

ELENCO DEI DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE APPROVATI DAL SENATO  
E PENDENTI PRESSO LA CAMERA ALLA FINE DELLA IV LEGISLATURA

- 1) Ratifica ed esecuzione della Convenzione per il regolamento delle controversie agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965.
- 2) Contributi dell'Italia al finanziamento delle Forze di emergenza delle Nazioni Unite (UNEF) e delle Operazioni delle Nazioni Unite nel Congo (ONUC).
- 3) Deroga temporanea alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'Allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanentemente effettivo dell'Esercito.
- 4) Modificazioni ed integrazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sulla abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.
- 5) Esenzioni fiscali per le forniture di beni e le prestazioni di servizi effettuate, nel territorio della Repubblica, a comandi militari dei Paesi dell'Alleanza del Nord-Atlantico (NATO).
- 6) Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato.
- 7) Delega al Governo di emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea dell'energia atomica (CEEa) per la durata della III tappa.
- 8) Nuove norme relative alla nomina dei capi di istituto.
- 8-b) Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: « Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria ».
- 9) Ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione previsti dalla legge 28 luglio 1895, n. 455, e successive modificazioni.
- 10) Rimborso da parte del Tesoro degli interessi e provvigioni sui depositi vincolati in conto corrente costituiti presso la Banca d'Italia.
- 11) Interpretazione autentica dell'articolo 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificato con legge 27 ottobre 1964, n. 1105, recante norme sull'assunzione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata.
- 12) Trasferimento al Comune di Reggio Calabria delle aree comprese nel piano regolatore della zona industriale di Pentimele.
- 13) Modifica della tabella A annessa alla legge 25 luglio 1966, n. 570.
- 14) Norme per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica nel collegio uninominale della Valle d'Aosta.
- 15) Norme sull'ordinamento e sulle attribuzioni degli Uffici scolastici regionali o interregionali.
- 16) Disposizioni particolari per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Ispettorato generale dell'aviazione civile — per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta.
- 17) Disposizioni sull'istruzione sommaria.
- 18) Utilizzazione negli istituti professionali di Stato del personale insegnante e non insegnante già in servizio nelle scuole e istituti professionali marittimi gestiti dall'ente nazionale per l'educazione marinara (ENEM).

- 19) Conferimento dei posti nelle carriere del personale dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.
- 20) Istituzione dell'Ispettorato centrale del lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- 21) Norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla Corte dei conti e della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, relativa al Consiglio di Stato.
- 22) Disposizioni del servizio farmaceutico provinciale e per la carriera direttiva dei farmacisti del Ministero della sanità.
- 23) Modifica delle norme relative al trattamento economico dei capi operai del Ministero della difesa.
- 23-bis) Modifica al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
- 24) Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
- 25) Riscatto del servizio prestato dagli ex commessi autorizzati aiutanti ufficiali giudiziari.
- 26) Costituzione in Comune autonomo della frazione di Sipicciano del comune di Grafignano in provincia di Viterbo.
- 27) Costituzione in Comune autonomo della frazione Paterno del comune di Marsiconuovo in provincia di Potenza con la denominazione di Paterno.
- 28) Disposizioni sull'istruzione sommaria.
- 29) Adeguamento dei limiti di competenza per valore dei comandanti di porto.
- 30) Modificazioni degli articoli 143, 158 e 159 del Codice della navigazione ed abrogazione dell'articolo 144 dello stesso Codice.
- 31) Integrazione del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani.
- 32) Modifiche ed integrazioni alla legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sul riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli Istituti di rieducazione dei minori.
- 33) Istituzione del Tribunale penale e civile di Gela.
- 34) Sospensioni di termini processuali nel periodo feriale.
- 35) Modifiche all'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 3435, convertito nella legge 20 dicembre 1934, n. 2298, quale risulta sostituito dall'articolo 1 dalla legge 21 aprile 1961, n. 342, in materia di perizie di tabacchi greggi.
- 36) Servizi di cassa e tesoreria di Enti pubblici.
- 37) Trattamento economico dei dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
- 38) Modificazione alla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi.
- 39) Agevolazioni tributarie a favore delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.
- 40) Norme integrative della legge 23 febbraio 1960, n. 131, concernente l'applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano.
- 41) Concessione di sanatoria agli effetti delle tasse di successione per gli inventari di successione per gli inventari per i quali sia stata accordata dal pretore competente più di una proroga.
- 42) Estensione delle disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, a favore degli stabilimenti industriali e delle imprese artigiane della provincia di Gorizia.
- 43) Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 febbraio 1957, n. 45, a favore dei lettori di lingua italiana all'estero.
- 44) Esenzioni fiscali per rivalutazioni patrimoniali effettuate dai comuni e dalle province.
- 45) Modifiche ed integrazioni alla legge 29 dicembre 1962, n. 1744, sul regime tributario delle locazioni di immobili urbani.
- 46) Vendita d'urgenza dei mezzi di trasporto sequestrati in occasione di contrabbando.
- 47) Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza.
- 48) Integrazione dell'articolo 26 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, rela-

tivo al trattamento delle merci abbandonate.

49) Norme modificative della legge 29 dicembre 1949, n. 955, concernente provvedimenti in materia di imposta generale.

50) Integrazione delle norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, istitutiva presso gli enti esercenti il credito fondiario di Sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica autorità.

51) Proroga del termine previsto dalla legge 16 dicembre 1961, n. 1525, relativa alle agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali del territorio del comune di Monfalcone e del territorio della zona portuale Aussa-Corno in provincia di Udine.

52) Modifica del termine previsto dall'articolo 27 della legge 5 marzo 1963, n. 246, istitutiva dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili.

53) Integrazione della legge 5 gennaio 1953, n. 1, concernente l'attività della seconda Giunta del CASAS ora Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione.

54) Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518, per la concessione di medaglia d'oro al valore militare alla bandiera della Guardia di finanza.

55) Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518, per la presentazione della proposta di concessione di ricompensa al valore militare alla città di Sesto San Giovanni.

56) Deroga temporanea all'articolo 1 della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, e alla tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, relative al riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo Aeronautica militare.

57) Utilizzazione negli istituti professionali di Stato del personale insegnante e non insegnante già in servizio nelle scuole e istituti professionali marittimi gestiti dall'Ente nazionale per l'educazione marinara (ENEM).

58) Assegnazioni di insegnanti ordinari del ruolo normale presso enti operanti nel settore della scuola primaria.

59) Revisione della tassa alla esportazione degli oggetti di antichità e d'arte.

60) Modifiche alla legge 25 luglio 1952, n. 1059 e successive integrazioni e modificazioni, concernenti norme sullo svolgimento delle sessioni di esami di maturità e di abilitazione.

61) Norme per il passaggio nei ruoli degli istituti tecnici femminili e degli istituti professionali degli insegnanti inclusi nelle graduatorie formate ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831.

62) Norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria e artistica.

63) Contributo annuo a favore del Centro di studi salentini.

64) Assegnazione di un contributo annuo alla casa di « Goldoni » di Venezia.

65) Ordinamento del primo biennio delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado.

66) Assunzione in ruolo del personale di ruolo e non di ruolo in servizio negli Istituti professionali.

67) Norme per conseguire l'abilitazione all'insegnamento di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione di ingegnere.

68) Modifica dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 167, recante disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare.

69) Modifica dell'articolo 6 del regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, contenente norme per la costituzione ed il funzionamento dell'Ente acquedotti siciliani (EAS) istituito con legge 19 gennaio 1942.

70) Determinazione dei casi di obbligatorietà dell'impianto di ascensori per trasporti di persone.

71) Assunzione da parte dello Stato della spesa per il completamento del nuovo palazzo di Giustizia di Rieti.

72) Residenza del personale dell'Aeronautica militare e dell'esercizio addetto a basi missilistiche in relazione all'edilizia popolare.

73) Integrazione della legge 5 gennaio 1953, n. 1, concernente l'attività della seconda Giunta del CASAS, ora Istituto nazionale per il funzionamento della ricostruzione.

74) Modifica dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, sull'adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanonici dovuti agli enti locali.

75) Orari di lavoro e riposi del personale automezzi adibiti al trasporto di cose.

76) Modifica dell'articolo 41 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi.

77) Disposizioni finanziarie per il compimento delle indagini sulle infrastrutture di trasporto.

78) Integrazioni all'articolo 802 del Codice della navigazione concernente l'autorizzazione della partenza degli aeromobili.

79) Contributo annuo al Centro per lo sviluppo dei trasporti aerei.

80) Soppressione dell'Istituto di incremento ippico di Reggio Emilia.

81) Denuncia di semina del grano duro per l'annata agraria 1967-68.

82) Norme per la sistemazione del personale dell'Ente di sviluppo agrario in Sicilia, dell'Associazione interprovinciale cooperative dell'ente Maremma e di altre cooperative promosse dagli ex enti di riforma fondiaria.

83) Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e con-

centrati di pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno.

84) Modificazione dell'articolo 11 del regolamento, approvato con regio decreto 29 novembre 1906, n. 660, per l'uso del carburo di calcio e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene.

85) Orari di lavoro e riposo del personale degli automezzi adibiti al trasporto di cose.

86) Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale e istituzione delle relative scuole professionali.

87) Disciplina dell'arte ausiliaria di ottico.

88) Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria dell'odontotecnico.

89) Interpretazione autentica della legge 21 giugno 1964, n. 465, concernente l'ammissibilità dei laureati in farmacia ai concorsi, uffici e impieghi riservati ai laureati in chimica e farmacia.

90) Disposizioni aggiuntive sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari medici condotti e veterinari condotti.

91) Disciplina delle elezioni dei Consigli degli ordini e collegi sanitari e delle loro federazioni.

92) Inquadramento del personale tecnico di radiologia.

ELENCO DEI DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE APPROVATI DALLA CAMERA  
E PENDENTI PRESSO IL SENATO ALLA FINE DELLA IV LEGISLATURA

- 1) Modifica degli articoli 2751 e 2778 del Codice civile.
- 2) Modificazione della circoscrizione della Pretura di Polla (Salerno).
- 3) Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ex combattenti ed assimilati.
- 4) Disciplina dell'insegnamento dello sci.
- 5) Riapertura del termine indicato nell'articolo 39 legge 31 luglio 1965, per la emanazione di norme delegate in materia di previdenza sociale.
- 6) Modifica dell'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396, « Ordinamento della professione di biologo ».
- 7) Variazione al bilancio dell'Amministrazione delle poste e telegrafi per l'anno finanziario 1967.
- 8) Inchiesta parlamentare sui fenomeni della criminalità e della delinquenza in Sardegna.
- 9) Nuove norme in materia di concorsi notarili.
- 10) Revoca del sindaco, del presidente della provincia e, degli assessori comunali e provinciali.
- 11) Istituzione di un controllo qualitativo delle esportazioni dei formaggi « pecorino romano » e « pecorino siciliano » verso gli Stati Uniti d'America e il Canada.
- 12) Aumento del contributo statale annuo a favore della Opera nazionale di assistenza all'infanzia nelle regioni di confine (ONAIRC).
- 13) Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926.
- 14) Insegnamento della lingua internazionale esperanto e della relativa letteratura nelle scuole secondarie di secondo grado.
- 15) Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, per quanto riguarda i ruoli degli ufficiali del CEM.
- 16) Costituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del cinquantesimo anniversario della vittoria e autorizzazione.
- 17) Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni e alla tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887.
- 18) Integrazione della legge 28 luglio 1967, n. 669, sulla estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei Ministri delle altre confessioni religiose.
- 19) Binari di raccordo ed allacciamenti destinati a servire stabilimenti commerciali ed industriali diramantisi da impianti delle ferrovie dello Stato.
- 20) Modifiche alla legge 11 gennaio 1967, n. 1, riguardante miglioramenti economici a favore dei tubercolotici non assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
- 21) Norme generali sull'azione amministrativa.
- 22) Modifiche delle disposizioni della legge 10 febbraio 1962, n. 66, del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329 e della legge 10 agosto 1964, n. 718, relative all'accertamento del *visus* dei ciechi civili.
- 23) Sanzioni relative alla tutela del patrimonio archivistico nazionale.
- 24) Onoranze al « Presidente della Vittoria », Vittorio Emanuele Orlando, nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario della vittoria italiana nella guerra 1915-18.
- 25) Norme per i viaggi degli elettori emigrati.
- 26) Istituzione e ordinamento della Scuola superiore della Pubblica amministrazione.
- 27) Integrazione della legge 15 febbraio 1963, n. 151, concernente modificazioni degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

28) Estensione ai veterinari comunali capo, ai direttori di pubblico macello ed ai veterinari addetti ai vari servizi di polizia, vigilanza e ispezione sanitaria delle provvidenze previste dalla legge 15 febbraio 1963, n. 151;

29) Modifiche alle disposizioni in favore al Pio Istituto di Santo Spirito e degli ospedali riuniti di Roma e degli istituti fisioterapici ospedalieri in Roma.

30) Norme per l'elezione suppletiva del deputato, del senatore della Valle d'Aosta.

31) Autorizzazione di spesa per la ristampa degli atti relativi all'attività dell'Assemblea costituente.

32) Aggregazione di frazioni al comune di Montesarchio (Benevento).

33) Elevazione dei termini per la cessazione dal servizio degli impiegati del ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'amministrazione degli istituti di previdenza e pena del Ministero di grazia e giustizia.

34) Corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva.

35) Modifiche degli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

36) Modificazioni delle norme concernenti le controversie di lavoro.

37) Contributo alla società nazionale Dante Alighieri per la pubblicazione dell'opera del genio italiano all'estero.

38) Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza.

39) Estensione agli ufficiali medici in servizio permanente effettivo della Marina e dell'Aeronautica dei vantaggi di carriera previsti dall'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

40) Proroga del termine di cui all'articolo 39 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431.

41) Norme sull'esercizio del volo e sul trattamento economico del personale dei reparti di volo del Corpo della guardia di fi-

nanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenenti al servizio elicotteri della protezione civile e dei servizi antincendi e del personale del Corpo forestale dello Stato addetto al servizio elicotteri dello stesso Corpo forestale e dell'azienda di Stato delle foreste demaniali.

42) Proroga dei termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, riguardante le provvidenze alle popolazioni danneggiate dalle alluvioni dello scorso novembre 1966.

43) Modifica dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634 (modificata dall'articolo 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1462) recante provvedimenti per il mezzogiorno.

44) Istituzione di un capitolo di entrata nel bilancio della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la contabilizzazione dei rimborsi di somme che l'Amministrazione stessa è autorizzata ad anticipare con i fondi del proprio bilancio.

45) Modifiche alle norme sugli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno.

46) Modificazioni degli articoli 3 e 4, libro primo, del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

47) Modifica dell'articolo 10 della legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno.

48) Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, che estende agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.

48-bis) Autorizzazione a portare il ricavato della vendita di taluni immobili in uso all'esercito in aumento agli stanziamenti di previsione della spesa del Ministero della difesa.

49) Modificazione dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, convertito, con modificazione, nella legge 12 aprile 1964, n. 191, per quanto concerne le banche popolari cooperative.

50) Approvazione degli atti di vendita a trattativa privata in data 22 ottobre 1957, n. 7013 di repertorio ed in data 13 gennaio 1960, n. 7209 di repertorio della società anonima immobiliare del Tigullio del compendio demaniale costituito da una zona arenile e di scogliera sito in Rapallo, nonchè delle strutture murarie di un fabbricato non ultimato, esistenti sull'arenile medesimo.

51) Compenso per le notifiche degli atti dell'amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

52) Deroghe al monopolio dei sali ed al monopolio delle cartine e tubetti per sigarette.

53) Soppressione della Commissione interministeriale di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1945 e modifiche al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, sulla disciplina delle Casse di conguaglio prezzi.

54) Accertamento della retribuzione annua contributiva ai fini della applicazione degli articoli 15 e 16 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, per le categorie di personale iscritto alle Casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e riguardate contemporaneamente da contratti collettivi di lavoro nazionale ed aziendale.

55) Modifica del terzo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio e sui Monti di pietà di prima categoria approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967.

56) Inapplicabilità dell'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata istituita con decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, per gli atti economici relativi al commercio delle materie prime tessili di cui, all'articolo 3 del decreto-legge medesimo compiuti dal 10 ottobre 1965 al 21 dicembre 1965 dalle imprese produttrici di filati contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento.

57) Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla chiesa parrocchiale della Beata

Vergine Maria e della Madonna delle Grazie in Conegliano una porzione dell'immobile patrimoniale denominato « ex caserma Vittorio Veneto » sito in Conegliano.

58) Autorizzazione della spesa di lire 730 milioni per la prosecuzione ed il completamento del canale demaniale « Regina Elena » e relative opere complementari, nonchè per il pagamento dei compensi in revisione dei prezzi contrattuali delle opere stesse.

59) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1959-60.

60) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1960-61.

61) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1961-62.

62) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1962-63.

63) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1963-64.

64) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 1964.

65) Assegnazione di lire 92 milioni per la sistemazione della spesa relativa alle indennità e rimborso spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale nell'esercizio finanziario 1961-62.

66) Sistemazione di spese impegnate anteriormente all'esercizio finanziario 1957-58 in eccedenza ai limiti dei relativi stanziamenti di bilancio.

67) Assegnazione di lire 135 milioni occorrenti per la sistemazione della spesa per indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni ed i trasferimenti effettuati nell'interesse della Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, negli esercizi 1961-62 e 1962-63.

68) Autorizzazione all'emissione di cartelle fondiari a fronte degli scarti rateizzati sui mutui edilizi.

69) Ruoli statali del personale insegnante della Valle d'Aosta.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

70) Trattamento assistenziale e previdenziale del personale impiegatizio e salariato del convitto « Vittorio Colonna » in Fano dell'Ente nazionale assistenza magistrale.

71) Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato.

72) Norma transitoria per accelerare i programmi edilizi delle cooperative.

73) Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 63 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, relativo ai concorsi riservati per le qualifiche iniziali dei ruoli organici delle carriere direttive del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

74) Modifica dell'articolo 3, n. 1, della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti.

75) Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati.

76) Istituzione della Lega italiana per la lotta contro le malattie cardiovascolari.

77) Riconoscimento giuridico della Lega italiana per la lotta contro la poliomielite.

78) Giuramento dei medici.

79) Norme sul servizio di anestesia negli ospedali.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

I disegni e proposte di legge approvati da una Camera nella legislatura immediatamente precedente quella in corso e non trasmessi all'altra Camera prima dello scioglimento dell'Assemblea, sono inviati alla Camera che deve ancora esaminarli per la continuazione del loro *iter* legislativo secondo le norme dei regolamenti.

**Art. 2.**

I disegni e proposte di leggi approvati da una Camera nella legislatura immediatamente precedente quella in corso e trasmessi all'altra Camera prima dello scioglimento del Parlamento continuano il loro *iter* legislativo secondo le norme del regolamento.

**Art. 3.**

I disegni e proposte di legge approvati da una Camera nella legislatura immediatamente precedente quella in corso e che all'atto dello scioglimento del Parlamento si trovano in stato di relazione, sono rimessi alla competente Commissione per l'esame *ab initio*, secondo le norme del regolamento.

**Art. 4.**

I disegni e proposte di legge approvati da una Camera e dall'altra inviati alla prima per modifiche apportate, continuano il loro *iter* legislativo secondo le norme del regolamento, senza tener conto dell'eventuale fase di trattazione ch'esse abbiano avuto presso l'Assemblea che deve riesaminarli.